

CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI. CIG Z7B2FA36D3

ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto rende disponibile l'utilizzo del sistema informativo P@artecipo all'amministrazione provinciale e a tutti i soggetti partecipati al fine di consentire la comunicazione attraverso un unico portale web, tramite il quale si potranno gestire:

- tutti gli obblighi di trasparenza, mediante la predisposizione di report idonei alla pubblicazione sui siti istituzionali dell'ente;
- la gestione degli indicatori, sia a budget che a consuntivo periodale, dei servizi che l'ente ha affidato alla partecipata;
- un canale di comunicazione bivalente che, attraverso la gestione documentale inclusa nel sistema informativo, semplificherà notevolmente la comunicazione tra Ente e società;
- l'analisi del bilancio della partecipata, nei termini previsti dal TUSP e secondo le modalità suggerite dal CNDCEC;
- l'asseverazione crediti e debiti, con archiviazione digitale dei files firmati dai rispettivi organi di controllo;
- la fornitura dei dati necessari alla compilazione delle schede da inviare al Ministero dell'Economia e Finanze in materia di revisione ordinaria delle partecipate, così come previsto dal d.lgs. 175/2016;
- la predisposizione degli elenchi del Gruppo e del Perimetro di consolidamento, previsti dal principio contabile applicato;
- la predisposizione del bilancio consolidato ex d.lgs. 118/2011;
- il corretto esercizio del controllo analogo e dei servizi in house;
- la verifica dell'economicità delle gestioni affidate alla società,

ART. 2- DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto decorrerà dalla data di affidamento per tre anni;

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Provincia di Pesaro e Urbino.

ART. 3- IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo a base di gara per il periodo di durata contrattuale è fissato in Euro 5.000,00 oltre ad Iva.

L'importo contrattuale (di cui oneri per la sicurezza derivanti da "interferenze" per lo specifico appalto pari a zero) sarà quello risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

L'importo contrattuale che risulterà dall'aggiudicazione è comprensivo di tutte le spese e di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio.

ART. 4 - LUOGO, TERMINI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio sarà svolto dall'appaltatore tramite suoi collaboratori ed avrà come interlocutore di riferimento, per comunicazioni verbali e/o scritte, il funzionario responsabile o altro incaricato della Direzione Generale.

L'appaltatore dovrà provvedere con la propria organizzazione all'esecuzione delle attività

oggetto dell'appalto con la migliore diligenza.

Gli incaricati dell'appaltatore che cureranno tutti i rapporti con l'Amministrazione provinciale dovranno essere quelli preventivamente individuati in sede di affidamento e dovranno possedere idonea professionalità allo svolgimento del servizio stesso; saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie per la tutela del segreto d'ufficio.

Il servizio sarà svolto dall'appaltatore con proprio personale, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli eventuali obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali ed antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell'appaltatore che ne è il solo responsabile.

Le attività dovranno essere svolte nei termini dettagliatamente precisati al precedente art. 1 attraverso specifici incontri con i referenti individuati dell'Amministrazione provinciale, mediante contatti telefonici o a mezzo posta elettronica.

Le consultazioni per le vie brevi (telefono, posta elettronica) dovranno essere rese se possibile immediatamente, ovvero, qualora le specifiche circostanze non lo consentano, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta.

ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà garantire l'adempimento degli impegni assunti secondo i criteri di diligenza qualificata connessa alla prestazione.

L'appaltatore non potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi controversia né, tanto meno, sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo carico.

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica degli addetti al servizio di cui al presente capitolato speciale. Esso dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ.ve mod.ni (Testo unico sulla sicurezza) e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'appaltatore dovrà farsi carico di dare piena attuazione agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale dipendente; dovrà inoltre rispettare, se tenuto, le norme di cui alla Legge 12/3/99 n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ART. 6 – PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi del servizio in oggetto sarà effettuato dall'Amministrazione Provinciale in tre rate annuali entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Il pagamento è subordinato alla regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal presente contratto.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 sulla fattura dovrà essere indicato il codice CIG relativo al servizio in oggetto.

Il pagamento dei corrispettivi è inoltre subordinato all'acquisizione da parte dell'Amministrazione provinciale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL.

ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Amministrazione Provinciale provvederà al pagamento del presente servizio esclusivamente mediante bonifico bancario con oneri a carico dell'Appaltatore sul conto corrente "dedicato" di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate in ogni caso con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara.

L'Appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ni, pena la nullità assoluta del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare all'Amministrazione provinciale le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e ss.mm.ni.

Per tutto quanto non espressamente previsto restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ni.

ART. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

A tutela dell'interesse dell'Amministrazione provinciale a che il servizio venga svolto direttamente dall'aggiudicatario e non possa essere subappaltato a soggetti di cui non sia stata riscontrata l'idoneità tecnica e l'affidabilità, è fatto divieto assoluto all'Appaltatore di affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi parte dei servizi compresi nel contratto senza l'autorizzazione scritta dell'amministrazione provinciale, con possibilità per la Provincia stessa di risolvere il contratto e salvo il risarcimento di ogni conseguente danno e spesa.

ART. 9 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

E' vietata la cessione del contratto di cui al presente capitolato salvo quanto previsto dall'art. 51 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario e dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e succ.ve mod.ni ed int.ni.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all'appaltatore nei seguenti casi:

- a) reiterate inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi contrattuali tali da determinare applicazione di penali di importo complessivo superiore al dieci per cento dell'importo netto contrattuale;
- b) gravi inadempienze relative al mancato rispetto dei termini contrattuali anche per un solo giorno a ridosso delle scadenze fiscali;
- c) riscontro di inadempienze normative, retributive, previdenziali, assicurative verso il personale dipendente;
- d) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- e) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
- f) interruzione o sospensione ingiustificata del servizio;
- g) grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione;
- h) cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio senza l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione;
- i) mancato adempimento agli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010;
- l) presenza a carico dell'Appaltatore di cause interdittive ai sensi del D Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Normativa Antimafia);
- m) sopravvenuta attivazione di una convenzione avente ad oggetto lo stesso servizio da parte di CONSIP con condizioni di maggior vantaggio economico;
- n) ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione provinciale di richiedere i danni diretti e indiretti conseguenti alla risoluzione del presente contratto.

ART. 11 – RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma oltre che di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

ART. 12 - DATI PERSONALI

Nell'ambito del rapporto contrattuale i trattamenti dei dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 13 - ONERI PER LA SICUREZZA

In applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore e il committente cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.

In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (servizi di naturale intellettuale) e stante la modalità di esecuzione, a seguito di specifica valutazione si ritiene non vi siano rischi di natura interferenziale tali da richiedere la previa stesura e l'inserimento del DUVRI nei documenti di gara e contrattuali; a seguito di tale valutazione inoltre non si ravvisano oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze (che sono quindi pari a zero).

ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni legislative vigenti, in particolare il D.Lgs. 50/2016.

ART 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico del procedimento è la D.ssa Elisabetta Cecchini

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che potranno sorgere relativamente allo svolgimento dei servizi previsti dal presente contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria Ordinaria di Pesaro.